

del d.lgs. n. 112 del 1998, a trasferire il personale e le risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria alle Camere di commercio. Si è così disposto la soppressione degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, nonché degli uffici metrifici provinciali. Il provvedimento è consistito, sostanzialmente, in un trasferimento di personale (91 unità in totale). Gli uffici in base all'articolo 12 del d.lgs. n. 315 del 1944, erano già ubicati presso le Camere di commercio e svolgevano le loro funzioni con oneri totalmente a carico delle Camere stesse. Le Camere di commercio acquisiscono al proprio bilancio le entrate derivanti dall'applicazione dei diritti di segreteria per le attività svolte dagli uffici provinciali. Va tenuto presente che il d.lgs. n. 112 del 1998 dispone (articolo 7 comma 4) che i D.P.C.M. individuino le modalità e le procedure del trasferimento di personale nonché i criteri per la ripartizione tra gli enti destinatari. Si prevede inoltre che, ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata e la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale vigente. Ai sensi dello stesso art. 7, comma 5, al personale trasferito a regioni, comuni e comunità montane si applica la disciplina sul trattamento economico e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali. Contratto che trova applicazione anche per le Camere di commercio.

Infine, il 12 ottobre 2000, è stato approvato il D.P.C.M. che prevede l'"Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministero". Va considerato che la materia delle miniere e risorse geotermiche non è compresa tra quelle di competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione per cui le funzioni che sono state trasferite alle regioni con il decreto legislativo rientrano tra le ulteriori competenze delegate alle regioni stesse a norma del secondo comma dell'art. 118 Cost.. Il conferimento di funzioni amministrative alle regioni in materia di miniere e risorse geotermiche è stato disposto con gli articoli 32-36 del d.lgs. n.112 del 1998 mediante delega e riguarda: il rilascio di permessi di ricerca e coltivazione; le funzioni di polizia mineraria, che erano attribuite agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti e le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma; la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da leggi statali a favore sia dei titolari di permessi che delle aree interessate da processi di riconversione delle attività minerarie; la determinazione delle tariffe per autorizzazioni, verifiche e collaudi entro i limiti massimi fissati dallo Stato; gli obblighi di informazione a carico dei titolari di permessi mediante comunicazione alle autorità regionali. Alle regioni sono stati conferiti gli adempimenti concernenti la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di ricerca e di coltivazione.

Il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche è stato ritardato dalla mancata emanazione, nel corso del 2000, dei decreti che avrebbero dovuto determinare la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Solo il 30 dicembre è stato pubblicato il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 recante la individuazione delle risorse da trasferire, mentre la pubblicazione dei D.P.C.M. c.d. di seconda e di terza fase è avvenuta solo nel corso del 2001 (D.P.C.M. 13 novembre 2000 che dispone il riparto tra le regioni e enti locali delle risorse così individuate e D.P.C.M. 22 dicembre 2000 che prevede il trasferimento dei beni e delle risorse alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni conferite).

Quanto alle conseguenze in termini di organico connesse alla riduzione delle competenze dell'Amministrazione centrale, il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 prevede il trasferimento di 71 unità di personale (67 alle regioni e 4 alle province). La mobilità riguarda principalmente il personale in servizio presso i distretti minerari, le cui funzioni saranno integralmente trasferite alle

regioni, fatte salve le competenze in materia di ricerca mineraria di base e di statistica mineraria che restano in capo al Ministero.

Il D.P.C.M. 13 novembre 2000 ha definito infine i criteri di riparto delle risorse da trasferire. Ferma restando la necessità di assicurare a tutte le regioni una base finanziaria comune idonea per l'esercizio delle funzioni in materia di politica energetica, il riparto si fonda sui consumi energetici e sulle tipologie di intervento cui le risorse sono destinate. La relazione illustrativa si sofferma sui criteri utilizzati frutto dell'accordo tra regioni. Le percentuali sono la risultante di due componenti di diverso peso. La prima pari all'80% prende a riferimento l'imposta riscossa nel 1999 a livello regionale sulla base dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che ha istituito la "carbon tax" (l'imposta sui consumi di carbone e altri oli minerali utilizzati negli impianti di combustione e nella produzione di energia elettrica). La seconda pari al 20% prende a riferimento le tipologie degli interventi a cui sono destinate le risorse e, in particolare, le produzioni energetiche da fonte idroelettrica, secondo i dati forniti dall'Enea per il 1998.

3.2 *Gli interventi per la regolazione e la concorrenza nel settore elettrico e del gas.*

Sono proseguiti nel 2000 l'attuazione normativa prevista dal d.lgs. n. 79 del 1999 di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e il processo di ridefinizione del ruolo dell'Enel S.p.A. nel mercato liberalizzato.

L'attuazione normativa ha registrato l'adozione di alcuni provvedimenti particolarmente significativi:

- il decreto 21 gennaio 2000 che prevedendo dal 1° aprile 2000 l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore di rete di trasmissione nazionale spa, ha sancito la piena autonomia di questo soggetto dall'ENEL S.p.A. (sottoposto al controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 18 del 2000 della sezione del controllo sugli enti, in ragione della partecipazione totalitaria del Tesoro, trasferita dall'ENEL S.p.A.);
- il decreto interministeriale (Industria e Tesoro) 26 gennaio 2000, che ha previsto l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico tra cui i c.d. costi incagliati (stranded costs) derivanti dall'avvenuta liberalizzazione del settore elettrico, gli oneri connessi alla chiusura del nucleare e gli oneri relativi alla ricerca di sistema in campo elettrico;
- il decreto 17 luglio 2000, che attribuisce la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento nel territorio nazionale al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;
- il decreto 21 novembre 2000, che ha sancito, a partire dal 1° gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica proveniente dagli impianti CIP6/92 al Gestore della rete che contestualmente consente di immettere detta energia sul mercato tramite procedure concorsuali;
- il decreto 22 dicembre 2000, con cui si è approvata la convenzione-tipo sulla base della quale saranno stipulate le singole convenzioni tra il Gestore della rete e i proprietari delle porzioni della rete.

E' stato inoltre predisposto lo schema di d.P.R. che disciplina le procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, di potenza superiore ai 300 MW termici. Viene così introdotta una procedura autorizzativa unificata e semplificata per la costruzione di nuove centrali elettriche di "grande taglia".

Per quanto riguarda le tariffe, l'Autorità di settore ha definito un meccanismo di *price cap* in base al quale le componenti tariffarie legate alla trasmissione, alla distribuzione ed alla fornitura di energia elettrica dovranno diminuire in termini reali del 4 per cento l'anno dal 2001 al 2003. Nel 2000, in seguito ad uno studio dei costi sostenuti, l'Autorità ha operato una

ristrutturazione tariffaria, riducendo le parti di tariffa legate alla copertura dei costi industriali di trasporto, generazione e distribuzione di elettricità. Ciò ha reso possibile contenere gli effetti del rialzo dei prezzi internazionali del greggio e della svalutazione dell'Euro sulle tariffe pagate dai consumatori.

Nel 2000 con il d.lgs. n. 164 (GU del 21 giugno 2000) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 98/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas.

Il d.lgs. n. 164 mira a contribuire alla creazione di un mercato integrato europeo del gas, a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti ed introdurre maggiore competitività e trasparenza nel settore a vantaggio dei consumatori. Ad un tempo, tuttavia, si vuole evitare che l'introduzione della concorrenza avvantaggi i vendori di gas extraeuropei (da cui in massima parte dipende l'Italia) o favorisca operatori di paesi europei che aprono al minimo consentito il loro mercato.

L'insieme delle misure adottate dovrebbe in tempi rapidi causare una profonda ristrutturazione ed ammodernamento del settore. Sono prevedibili ristrutturazioni interne dei gruppi operanti nel Paese, forte aggregazione dei circa 800 distributori esistenti con recupero di efficienza ed abbattimento dei costi; maggiore trasparenza del meccanismo di formazione dei prezzi e diminuzione del prezzo all'utente, possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore; incentivazione della formazione di società che forniscano ai clienti un servizio integrato (gas e elettricità con unica fatturazione); maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.

In attuazione del decreto legislativo nel corso del 2000:

- è stato emanato il decreto del Ministro dell'industria che determina, nell'ambito della rete di gasdotti di trasporto esistenti, quale parte è classificata "rete nazionale";
- l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha pubblicato i documenti di consultazione pubblica in materia di tariffe di distribuzione, di trasporto e di stoccaggio;
- le società del gruppo ENI hanno pubblicato le loro tariffe provvisorie relative all'offerta dei servizi di trasporto e stoccaggio;
- sono stati acquisiti i dati sulle capacità di trasporto sui gasdotti di importazioni connessi alla rete nazionale, da pubblicare ai fini della allocazione delle capacità di trasporto non riconosciute impegnate da contratti esistenti.

Il decreto di liberalizzazione ha considerevolmente ampliato i poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), con l'obiettivo di rafforzare le garanzie di accesso non discriminatorio a tutte le infrastrutture essenziali (stoccaggio, reti di trasmissione e distribuzione). L'AEEG può imporre ai proprietari della rete di trasmissione, delle infrastrutture di stoccaggio e delle reti locali di consentire l'accesso ad altri operatori nel caso ritenga ingiustificato un loro precedente rifiuto. E' stata disposta la separazione societaria dei servizi di trasporto ad alta pressione, di stoccaggio e di distribuzione secondaria, dalle altre attività del settore; è previsto, in particolare, lo scorporo della rete di trasmissione nazionale, attualmente controllata da ENI S.p.A.. Il processo verrà rafforzato dalla separazione societaria e dalla prevista quotazione della rete di alta pressione. Le tariffe sono fissate dall'Autorità di settore in base al meccanismo del *price cap*, con l'obiettivo di proteggere gli interessi dei consumatori attraverso la promozione dell'efficienza e la diffusione del servizio a livelli di qualità adeguati, tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori.

3.3 Le modifiche normative alle principali leggi di intervento.

Tra i provvedimenti oggetto di modifiche di rilievo, la legge n. 215 del 1992 che ha lo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese dirette da donne nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi. Nel corso del 2000 con il d.P.R. 28 luglio 2000, n 314, adottato ai sensi dell'art.20, comma 8, della legge

n. 59 del 1997 si è proceduto ad una revisione sostanziale della disciplina dell'intervento, per adeguarne gli strumenti alle esigenze emerse dall'esperienza applicativa e dare attuazione ai criteri generali in materia di strumenti di sostegno pubblico alle imprese di cui al d.lgs. n. 123 del 1998. Tra le innovazioni introdotte dal provvedimento, si segnala la limitazione degli strumenti agevolativi al solo contributo in conto capitale (sopprimendo l'alternativa del credito di imposta e la possibilità aggiuntiva del finanziamento agevolato prevista in precedenza) e la concessione del contributo attraverso un meccanismo di graduatorie regionali, gestito con la procedura per bandi.

Modificato anche il funzionamento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. L'intervento ha come oggetto i programmi di imprese volti ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di quelli già esistenti. L'articolo 54 della finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999) ha previsto la parziale delegificazione della disciplina relativa alla gestione del FIT e la rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti già in essere. Tale disposizione ha rimesso al decreto del Ministro dell'industria previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1999 la determinazione degli elementi essenziali degli interventi previsti dall'articolo 14 delle legge n. 46 del 1982.

Più travagliato il percorso di revisione seguito per la legge n. 24 del 1985 destinata a promuovere la capitalizzazione delle cooperative di produzione e di lavoro costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi che realizzano progetti di investimento per il rilancio delle attività dismesse o per attività sostitutive volti principalmente alla salvaguardia dei posti di lavoro¹. Il d.P.R. previsto dalla legge n. 266 del 1997 ai fini di una riforma della legge n. 49 del 1985 non è stato emanato a causa della ricusazione del visto disposta dalla Corte dei conti con delibera n. 13 del 2000. La Corte ha ritenuto, infatti, non conforme a legge il regolamento in riferimento a numerose disposizioni: la disciplina del Fondo di rotazione, l'individuazione dei soggetti beneficiari, la disciplina dei requisiti e le disposizioni relative alla partecipazione al capitale sociale delle società finanziarie. Il Governo ha pertanto provveduto a ridisegnare la normativa con la legge n. 57/2001 (collegato ordinamentale alla finanziaria 2000).

Il provvedimento dispone una sostanziale delegificazione del sistema degli incentivi in favore delle imprese cooperative. In particolare, per quanto riguarda il Fondo di rotazione per la propulsione e lo sviluppo della cooperazione ("Foncooper") vengono rimessi a direttive del Ministro dell'industria, la misura, la durata e il tasso dei finanziamenti. In luogo dell'attuale disciplina che individua espressamente le competenze dei gestori del Fondo in ordine ai criteri di ammissione delle domande, all'accertamento dei requisiti di ammissibilità e alla decisione sull'ammissione al finanziamento, viene prevista la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra il Ministro dell'industria e il soggetto gestore.

Ridefinita anche la disciplina del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali. Viene previsto, infatti che:

- le società finanziarie che sostengono le cooperative siano direttamente partecipate dal Ministro dell'industria al capitale sociale, che utilizza a tal fine le disponibilità del Fondo;
- la ripartizione delle disponibilità tra le diverse finanziarie sia effettuata per una quota pari al 5% delle risorse in misura eguale per tutte le società e, per la restante quota, tenendo conto dei valori patrimoniali delle società e delle cooperative partecipate alla data della domanda di partecipazione;
- le società finanziarie assumano la natura di investitori istituzionali, e debbano essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro per l'esercizio delle attività di

¹ La capitalizzazione è resa possibile dalla concessione di contributi a fondo perduto del Ministero Industria a favore di società finanziarie appositamente costituite che hanno l'obbligo di trasferire risorse nel capitale sociale delle cooperative, nella forma di quote di partecipazione.

intermediari finanziari; essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità; partecipare ad almeno cinquanta cooperative, dislocate in non meno di 10 regioni.

L'intervento diretto in favore delle cooperative è quindi condotto dalle società finanziarie, che, utilizzando le somme apportate con la partecipazione del Ministero, possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, nonché concedere finanziamenti e agevolazioni finanziarie.

Nel corso del 2000, sono state apportate modifiche significative al sistema agevolativo previsto con la legge n. 488 del 1992. Le modifiche hanno riguardato: l'estensione dei benefici previsti dalla legge ad alcuni settori finora esclusi; alcune modalità operative; il coinvolgimento delle amministrazioni regionali nella programmazione degli interventi; alcuni aspetti della normativa che richiedevano un adeguamento alle nuove regole fissate dall'Unione Europea. A partire dai bandi del 2000, la platea dei soggetti beneficiari viene estesa alle imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica, delle costruzioni e al settore del commercio. Tra le modifiche procedurali, la più rilevante è quella che prevede la fornitura da parte delle imprese al momento della presentazione della domanda di una cauzione a garanzia della volontà di realizzare il programma. Una garanzia, di importo commisurato all'ammontare dell'investimento, che dovrebbe essere trattenuta in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa. Un maggior coinvolgimento delle amministrazioni regionali è riscontrabile nel nuovo sistema di graduatorie previsto per i bandi. Rispetto al vecchio sistema che prevedeva la formazione di 20 graduatorie regionali, il nuovo è invece molto più articolato: si è prevista una graduatoria ordinaria per regione per i programmi di investimento fino a 50 mld; una graduatoria speciale per regione riferita a particolari aree o a determinati settori di attività ritenuti prioritari dalla regione stessa; due graduatorie multiregionali una per le regioni Meridionali ed una per quelle del Centro-Nord, nelle quali sono inseriti i programmi di investimento superiori a 50 mld. E' stata prevista inoltre la possibilità di disporre graduatorie formate dal Ministero dell'industria d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo. L'opportunità di intervento regionale diventa pertanto duplice: non si manifesta solo attraverso la definizione dell'indicatore regionale già previsto ma anche attraverso la scelta delle graduatorie speciali. Le regioni possono destinare a tali graduatorie speciali fino al 50% delle risorse complessivamente disponibili.

La modifica degli orientamenti comunitari in vista del nuovo periodo di programmazione 2000-2006 ha reso necessarie alcune ulteriori modifiche:

- la necessità che l'impresa partecipi alla realizzazione del programma per almeno il 25% del costo ha richiesto che la misura minima di capitale proprio richiesta sia di tale ammontare;
- i programmi di investimento possono essere agevolati solo se avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Con il collegato ordinamentale alla finanziaria per il 2000 è stata inoltre introdotta una procedura di accesso agevolata per le imprese artigiane e si è stabilita una quota di riserva per tali imprese sul totale delle risorse a disposizione.

4. Aspetti finanziari della gestione.

4.1 Dati complessivi.

Il rendiconto dell'esercizio 2000 riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e l'artigianato espone i seguenti dati di competenza. Gli stanziamenti definitivi sono risultati pari a 9113,8 mld con una riduzione rispetto all'esercizio 1999 del 5,8%, che deve attribuirsi pressocchè completamente al calo delle risorse destinate ad interventi di sostegno degli investimenti. Si è confermato anche nel 2000 lo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive di competenza che sono risultate superiori di circa 1.500

mld. La variazione è da attribuire agli stanziamenti disposti dal CIPE successivamente all'approvazione della legge di bilancio e destinati ad interventi di incentivazione industriale nelle aree depresse.

Gli impegni sono complessivamente ammontati a 8.118,7 mld, 8.042,9 dei quali sulla competenza, con residui di stanziamento per 1.136 mld, 1.014,2 dei quali sulla competenza. La massa spendibile, pari a 16.986,7 mld è stata ridotta a 7.204,9 mld dalle autorizzazioni di cassa e ha comportato pagamenti per 7.024,4 mld, 3.456,1 dei quali sulla competenza.

Preliminare alla valutazione dei principali andamenti dell'esercizio è la considerazione di alcune caratteristiche del bilancio del Ministero dell'industria. Il d.lgs. n.123 del 1998 ha previsto l'istituzione presso ciascuna amministrazione di un fondo unico per gli interventi agevolativi alle imprese cui far affluire tutti gli stanziamenti destinati all'attuazione degli interventi agevolativi. La legge n. 448 del 1998 ha disposto la costituzione del fondo unico per gli incentivi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria anticipando per questa Amministrazione la creazione dei fondi prevista a partire dal 2002. Il fondo unico è stato istituito al fine di razionalizzare l'intervento in favore delle imprese, aumentandone la trasparenza (tramite l'accorpamento in un'unica autorizzazione di spesa di tutte le somme destinate ad agevolare le imprese e la loro riaggregazione per finalità, invece che per singole leggi) e l'elasticità (rimettendo alla discrezionalità del ministero la ripartizione tra i diversi interventi, anche per selezionare quelli considerati più efficaci e necessari). La norma istitutiva del fondo dispone che il Ministro con proprio decreto provveda a ripartire le risorse del fondo. Tale disposizione ha comportato la concentrazione in un unico capitolo di oltre 8.100 dei 9.113,8 mld di stanziamento 2000 per l'intero Ministero. Le somme destinate alle diverse disposizioni normative in base al decreto di riparto vengono destinate a singole gestioni. E' a queste che bisogna guardare per verificare l'andamento dei principali aggregati e per poter valutare l'andamento della gestione. Ma non solo. Le performance delle singole gestioni dipendono anche dal mantenimento di contabilità speciali extra bilancio: tale caratteristica incide sul significato dei principali indicatori di bilancio e, dato il rilievo del capitolo in questione, sulla valutazione complessiva del ministero.

E' tenendo presente tali particolarità che è possibile esporre le principali considerazioni che emergono da un puntuale esame delle risultanze del rendiconto 2000. Gli indicatori sintetici contenuti nella tavola 1 consentono di valutare il risultato del 2000 comparandolo con quello relativo alla spesa totale del bilancio dello Stato.

Il consuntivo 2000 consente di rilevare:

- una capacità di impegno più contenuta rispetto a quella rilevabile per l'intero bilancio statale; il rapporto tra impegni effettivi di competenza e stanziamenti definitivi risulta pari all'88,3% contro il 93,3% complessivo, il rapporto tra impegni totali e massa impegnabile è pari all'87,2% contro il 92,4% complessivo;
- un basso coefficiente di determinazione delle autorizzazioni di cassa: le autorizzazioni di cassa risultano di poco superiori al 42% della massa spendibile, contro un valore superiore all'80% per il totale di bilancio. Un risultato strettamente connesso al valore particolarmente basso che caratterizza la spesa in conto capitale (ed in particolare del capitolo 7800). Un valore in forte riduzione anche rispetto allo scorso anno (nel 1999 risultava pari al 54%).

Gli indicatori della capacità di spesa (pagamenti totali su autorizzazioni di cassa e pagamenti in conto competenza su impegni effettivi in conto competenza) sono quelli più inficiati dalla presenza delle contabilità speciali.

Il rapporto pagamenti - autorizzazioni di cassa è risultato pari al 97,5% (il 94,6% nel 1999). Un risultato questo che deve essere letto considerando, come si diceva, che la maggior parte delle risorse erogate è costituita da trasferimenti ad altri soggetti che svolgono funzioni di intermediazione e non corrispondono, quindi, a erogazioni finali alle imprese. In particolare le

erogazioni effettuate dall'Amministrazione in corso d'esercizio attraverso la gestione per le aree depresse transitano per la contabilità speciale. Il pagamento in tali conti non corrispondono ad esborsi in senso proprio, ma a risorse messe a disposizione per futuri pagamenti. Al riguardo più volte nelle passate relazioni al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, la Corte ha auspicato la realizzazione di un sistema informativo tale da consentire un effettivo monitoraggio delle erogazioni finali a vantaggio del rispetto del principio della trasparenza dei documenti a corredo del rendiconto. Solo una diversa e più completa integrazione tra le diverse fasi della gestione potrebbe consentire inoltre di dar conto in maniera completa di fenomeni come quello che interessa in questi anni il FIT e di cui la stessa Amministrazione fa cenno in sede di riparto del fondo unico: in quella sede l'Amministrazione ha ritenuto di non dover procedere per il 2001 ad alcun rifinanziamento rilevando che le rinunce e le revoche di precedenti finanziamenti accordati rendono disponibili somme sufficienti per la copertura del fabbisogno annuale. Si tratta di un fenomeno sicuramente positivo che rappresenta il frutto di una attenta attività di verifica. Tuttavia essendo un fenomeno maturato nella gestione fuori bilancio, in sede di rendiconto non ne emerge una chiara evidenza, così come non ne è stato possibile maturare consapevolezza via via nella fase di emersione del fenomeno.

Al 31 dicembre 2000 i residui totali sono pari a 9.729,3 mld, dei quali 1.136,1 di stanziamento. I residui totali risultano aumentati del 25,4% rispetto al precedente esercizio, ma soprattutto sono cresciuti i residui di stanziamento che raggiungono livelli quasi 5 volte superiori a quelli del 1999. Un risultato che come si vedrà più oltre è strettamente connesso ad alcune difficoltà di funzionamento di strumenti di incentivazione gestiti dal Ministero e da ricondurre soprattutto a processi di adeguamento normativo richiesti dalla Comunità.

A fine esercizio le economie sono complessivamente ammontate a 232,9 mld in forte crescita rispetto all'esercizio precedente (146 mld).

4.2 La classificazione delle spese per Centri di Responsabilità.

Il Ministero dell'industria è organizzato in sette Direzioni generali cui si aggiungono il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Ciascuna direzione risponde al criterio della competenza per materia, ad eccezione della Direzione generale del coordinamento degli incentivi alle imprese le cui attribuzioni coprono tutti i settori di competenza del Ministero limitatamente alle politiche incentivanti.

La quota parte più consistente degli stanziamenti definitivi di competenza è assegnata al centro di responsabilità Coordinamento degli incentivi alle imprese (90,54%); seguono con importi molto più ridotti i centri di responsabilità Energia e risorse minerarie (5,43%), Sviluppo produttivo e competitività (1,82%) e Turismo (0,96%). Ai restanti centri vanno importi di gran lunga inferiori all'1% delle risorse gestite dall'Amministrazione. La concentrazione in un unico centro della gestione di pressoché tutti i sistemi di sostegno alle attività produttive di competenza dell'Amministrazione spiega naturalmente anche la concentrazione in questo centro di oltre il 98% dei residui di stanziamento.

5. Analisi per funzioni-obiettivo.

Come previsto dalla legge n. 94 del 1997 e dal d.lgs. n.279 del 1997, l'attività del Ministero dell'industria è riconducibile sostanzialmente alle funzioni-obiettivo comprese nella voce Affari economici (f.o.4), a cui sono destinati 9.111,4 mld dei 9.113,8 stanziati in competenza nel 2000. Tale voce si distingue a sua volta in Affari economici e commerciali, Combustibili ed energia, Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie, Altri settori industriali e Ricerca e sviluppo. Solo marginale è il rilievo di funzioni quali la Ricerca di base, la Tutela dell'ambiente e le Attività ricreative, culturali e religiose. Nel seguito dell'analisi, le risorse stanziate sono lette per funzione obiettivo con una breve illustrazione delle principali attività svolte nel corso dell'esercizio.

Tavola 1

Le funzioni obiettivo del Ministero Industria - Un confronto 1999-2000

(in milioni)

		1999	2000	1999	2000
				composizione	
411	Affari generali economici e commerciali	180.202	175.530	1,8	1,9
421	Agricoltura	2.600	0	0,0	0,0
432	Petrolio e gas naturale	14.588	14.831	0,1	0,2
433	Combustibili nucleari	223.957	827	2,3	0,0
435	Energia elettrica	25.372	12.008	0,3	0,1
436	Energia non elettrica	22.536	5.651	0,2	0,1
441	Attività estrattive	107.073	93.557	1,1	1,0
442	Attività manifatturiera	8.006.343	6.857.197	80,5	75,2
471	Distribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio	581.183	1.223.271	5,8	13,4
473	Turismo	275.531	171.727	2,8	1,9
483	Ricerca per combustibili ed energia	223.150	460.179	2,2	5,0
484	Ricerca per att estrattive	276.894	96.616	2,8	1,1
531	Riduzione dell'inquinamento	0	1.091	0,0	0,0
	Altri obiettivi minori	972	1.343	0,0	0,0
	Totale	9.940.401	9.113.828	100,0	100,0

N.B.: Per rendere confrontabili i risultati dei due esercizi finanziari nella funzione obiettivo Turismo nel 1999 è stato inserito l'importo in quell'anno assegnato alla Presidenza del Consiglio.

5.1 *Affari generali e commerciali (f.o. 4.1.1).*

A questa funzione di terzo livello corrispondono, nel 2000, stanziamenti per 175,5 mld che si distribuiscono sostanzialmente tra le funzioni di quarto livello: Pianificazione e regolamentazione per la politica commerciale (35 mld) e Tutela e sostegno del mercato e dei consumatori; disciplina della proprietà industriale e del diritto d'autore (139,6 mld). Marginale è lo stanziamento che nella ricostruzione per funzioni prodotta dal Ministero è da attribuire a Regolamentazione e vigilanza del settore assicurativo (0,6 mld).

5.1.1 Pianificazione e regolamentazione per la politica commerciale e Promozione e sostegno al settore del commercio (f.o. 4.1.1.1 –f.o. 4.1.1.2).

In materia di commercio uno degli obiettivi posti all'attività amministrativa riguardava il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, con riferimento al commercio al dettaglio. In quest'ambito è stato attivato un sistema statistico informativo collegato con l'archivio del Registro delle imprese REA per l'analisi dei dati di flusso e di consistenza degli esercizi commerciali. E' stato così possibile avviare un monitoraggio sulla consistenza della rete

distributiva e sui flussi riguardanti le nuove aperture, le variazioni e le cessazioni degli esercizi aggiornata con cadenza trimestrale.

La riforma del commercio (d.lgs. n.114 del 1998) è stata completata nel corso del 2000, fatta eccezione per alcuni adempimenti a carattere locale ancora in sospeso da parte di alcune regioni. Lo schema di regolamento sul “sottocosto” (previsto dall’art.15 del decreto legislativo) è stato predisposto nel corso del 2000 così come uno schema di regolamento recante la disciplina per le vendite promozionali.

In materia di commercio, deve segnalarsi anche il lavoro svolto per la soluzione dei problemi interpretativi ed applicativi delle legge 13 aprile 1999, n.108 concernente nuove forme di vendita di giornali e riviste. In collaborazione con il Dipartimento per l’informazione della Presidenza del Consiglio, si è proceduto ad una verifica dei risultati per la predisposizione del decreto legislativo previsto dall’articolo 3 delle legge diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

In materia di servizi, sono stati completati i lavori di impianto dell’Osservatorio permanente del Commercio Elettronico e dell’Osservatorio Servizi.

Nell’ambito del primo sono stati affrontati i problemi connessi alla disciplina legislativa dei “nomi di dominio” nonché al recepimento della direttiva 2000/31 concernente alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno. In base ad un confronto con le associazioni di categoria è stato avviato un lavoro preparatorio per il varo delle misure agevolative sul commercio elettronico inserite nella finanziaria 2001 (articolo 103, legge n. 388 del 2000).

Nel dicembre 2000, con l’avvio dell’Osservatorio sui Servizi, è stata disposta l’apertura di un tavolo di lavoro per l’elaborazione di una politica di settore per la qualità nei servizi, comprendente anche forme di incentivazione alle piccole imprese del settore.

In materia di società fiduciarie, nel corso del 2000 è stata completata la predisposizione del software necessario per l’interconnessione delle diverse banche dati realizzate nel corso del 1999. E’ stata inoltre completata la banca dati concernente l’elenco degli esperti esterni all’Amministrazione che possono essere incaricati di effettuare ispezioni presso le società fiduciarie e di revisione autorizzate. E’ in corso la realizzazione della banca dati concernente il contenzioso.

L’opera di indirizzo ed impulso esercitata sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa (ne sono in corso 191, di cui 38 a carico di società fiduciarie e 153 a carico di società collegate) ha consentito di pervenire alla chiusura di 14 procedure (di cui 3 relative a società fiduciarie e 11 riguardanti società collegate) con la conseguente esecuzione dei piani di riparto finale a favore dei creditori ammessi al passivo.

Nell’anno si è giunti, inoltre, all’emanazione, di concerto con il Ministero della giustizia, del regolamento istitutivo del Registro informatico dei protesti cambiari (D.L. n.316 del 2000). Con la circolare 3504/C del 21 dicembre 2000 sono state fornite alle Camere di commercio le prime indicazioni applicative, fermo restando che per il registro informatico è previsto che sia pienamente operativo dal 15 maggio 2001.

Per quanto riguarda il settore delle Camere di commercio conclusa nell’anno l’attività concernente il trasferimento delle risorse degli ex UPICA, in data 11/7/00 è stato sottoscritto un “protocollo d’intesa” tra il Ministro dell’industria ed il Presidente dell’Unioncamere volto ad assicurare una soddisfacente continuità amministrativa dell’esercizio delle funzioni già del Ministero ed attribuite alle Camere di commercio per effetto dell’applicazione dell’articolo 20 del d.lgs. n. 112 del 1998.

5.1.2 Tutela e sostegno del mercato e dei consumatori (f.o. 4.1.1.3).

L’attività svolta nell’anno ha riguardato in tema di indagini il monitoraggio dei prezzi dei prodotti petroliferi caratterizzati nel 2000 da una continua ascesa per effetto congiunto

dell'incremento del prezzo internazionale del petrolio e del deprezzamento dell'euro. Gli uffici, sulla base delle indicazioni della Cabina di monitoraggio e di valutazione del mercato petrolifero istituita dal Ministro dell'industria con D.M. 16 febbraio 2000, hanno costituito una banca dati sul settore anche attraverso l'acquisizione e l'ulteriore elaborazione delle rilevazioni fornite dalla Commissione Europea con il Bollettino petrolifero settimanale. E' stata così disposta la tempestiva raccolta dei listini dei prezzi dei carburanti consigliati dalle compagnie petrolifere ai propri gestori nonché la pubblicazione giornaliera di tali listini sul Web.

Sono state inoltre realizzate ulteriori analisi ed elaborazioni su aspetti particolari del mercato petrolifero (peso della tassazione in Italia e negli altri Paesi europei, andamento del prezzo del gasolio auto in rete ed extrarete, del gasolio per uso agricolo e per riscaldamento) ed è stata avviata l'informatizzazione della Cabina di monitoraggio.

La direzione generale competente ha avviato un monitoraggio sullo stato di attuazione della legge n. 281 del 1998, con specifico riferimento al ricorso da parte delle Associazioni rappresentative, alle procedure concernenti le azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (art. 3 legge n. 281 del 1998) nonché alle azioni inibitorie previste dall'art. 1469 sexies del codice civile sulle clausole abusive in materia di contratti stipulati con i consumatori.

In materia di sicurezza l'attività ha riguardato la identificazione e valutazione dei prodotti che possono comportare pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori. E' stato avviato il monitoraggio del settore giocattoli e della relativa normativa di sicurezza; è stato reso più attivo ed efficace il coordinamento nazionale del sistema di controllo sulla sicurezza dei prodotti previsto dal RAPEX (sistema di scambio rapido di informazioni sulla pericolosità dei prodotti nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea). L'Amministrazione ha svolto nell'anno un'attività di prevenzione realizzando una campagna informativa sulla sicurezza e l'uso dei giocattoli. Il progetto di comunicazione definito attraverso una gara europea e pianificato nel corso dell'anno è divenuto operativo nel mese di novembre.

Alla fine del 2000 sono state completate le procedure amministrative relative all'aggiudicazione della gara per l'informatizzazione completa dell'Ufficio "Sicurezza e conformità dei prodotti" che diverrà operativa ad inizio 2002. Tale progetto è stato realizzato nell'ambito del Piano di cooperazione Informatica del Ministero dell'industria finanziato dall'AIPA.

Dal 1° gennaio 2000 è entrato in vigore il D.P.C.M. 6 luglio 1999, che, in attuazione del d.lgs. n.112 del 1998, ha trasferito alle Camere di commercio delle regioni a statuto ordinario le attribuzioni esercitate dagli uffici provinciali metrici (le Regioni a statuto speciale hanno assorbito con più gradualità tali compiti nei limiti e nel rispetto dei loro statuti: nel 2000 hanno provveduto solo la Valle d'Aosta e il Friuli – Venezia Giulia; ad inizio 2001 il Trentino Alto Adige e la Sicilia; rimane indeterminata al momento la decorrenza della Sardegna). L'Amministrazione ha svolto pertanto una attività per assicurare un'efficace continuità all'erogazione del servizio metrico sul territorio, favorendo il decentramento amministrativo in una logica di valorizzazione e miglioramento delle funzioni. La collaborazione tra Ministero ed Unioncamere nelle funzioni oggetto del trasferimento è stata formalizzata con il protocollo d'intesa sottoscritto l'11 luglio 2000. Il quadro normativo in campo metrico è stato integrato con l'emanazione del regolamento (D.M. 28 marzo 2000 n. 179) di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236 in materia di pesi e misure e del regolamento 182/2000 che introduce modifiche ed integrazioni alla disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici.

5.1.3. Settore assicurativo (f.o. 4.1.1.4).

Per il settore assicurativo, è stata avviata nel 2000 e completata nel febbraio 2001, l'informatizzazione del settore riguardante le sanzioni amministrative nei confronti delle imprese di assicurazione e sono stati portati a soluzione aspetti particolari nell'applicazione delle sanzioni stessa. Sono state emanate su proposta dell'ISVAP 34 ordinanze ingiunzioni nei

confronti di operatori del settore. Relativamente al recepimento della direttiva 98/78 CEE del 27 ottobre 1998 concernente la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, il Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2001 ha approvato il relativo decreto legislativo sul quale il Parlamento ha, poi, espresso il parere previsto dalla legge.

L'attività in materia assicurativa è stata fortemente polarizzata sulle tematiche relative alle tariffe RC Auto a seguito degli aumenti tariffari che hanno condotto il Governo ad emanare il D.L. n. 70 del 2000 convertito con modificazioni nella legge del 26 maggio 2000, n. 137. La Commissione UE ha avviato nel mese di luglio 2000 la procedura di infrazione relativamente a tale provvedimento. Nonostante i chiarimenti forniti dall'Amministrazione, la Commissione ha presentato in data 7 febbraio 2001 ricorso alla Corte di Giustizia.

5.2 Combustibili ed energia (f.o. 4.3).

Nello schema per funzioni-oggettivo, gli interventi per il comparto energetico sono riscontrabili nella funzione "Combustibili ed energia". Questa funzione di secondo livello è scomponibile per la parte relativa al Ministero dell'industria, nelle classi di terzo livello che riguardano "petrolio e gas naturale, "combustibili nucleari", "elettricità" e "energia non elettrica".

Nel complesso alla funzione "Combustibili ed energia" corrispondono nel 2000 stanziamenti per 33,3 mld di cui 14,8 mld per petrolio e gas naturale e 12 mld per Elettricità.

5.2.1 Petrolio e gas naturale (f.o. 4.3.2).

A questa finalità sono riconducibili, tra le altre, le attività connesse alla apertura della ricerca petrolifera a compagnie non ENI e alla disciplina del settore dei carburanti.

Nel 2000 con l'apertura alla ricerca di compagnie petrolifere "non ENI" nella Valle Padana si è manifestato da parte degli operatori del settore un effettivo interesse: sono state presentate 58 istanze per l'ottenimento di permessi di ricerca (spesso in situazioni di concorrenza ai sensi della pertinente normativa prevista dal d.lgs. n. 652 del 1996), che hanno comportato la valutazione delle capacità tecnico economiche delle imprese, in molti casi non esperte delle normative nazionali.

Il d.lgs. n. 32 del 1998 ha riformato la disciplina del settore dei carburanti prevedendo il passaggio alla liberalizzazione del settore attraverso una fase transitoria di ristrutturazione che avrebbe dovuto portare alla chiusura di settemila impianti. La fase di ristrutturazione si è conclusa il 30 giugno 2000 ma da un monitoraggio effettuato è emerso che gli obiettivi in termini di chiusure sono stati raggiunti solo in parte. Il confronto con Regioni e categorie interessate per l'individuazione di strumenti correttivi, ha portato l'11 dicembre 2000 alla firma da parte del Governo di un accordo con le associazioni di categoria dei gestori degli impianti che prevede la redazione di un Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva, cui dovranno poi essere conformate le programmazioni regionali. Il contenuto dell'accordo è stato recepito con un emendamento al disegno di legge "Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati" approvato dal Parlamento nel marzo 2001 (legge n. 57 del 2001).

5.2.2 Elettricità (f.o. 4.3.5).

E' proseguito nell'anno il processo di liberalizzazione del mercato elettrico previsto dal d.lgs. n.79 del 1999. Oltre ai già ricordati provvedimenti normativi, è continuato il processo di definizione del nuovo assetto dei mercati. I "nuovi soggetti del mercato" il Gestore di rete e l'Acquirente unico sono stati costituiti come Società per azione e sono già attivi, mentre un qualche ritardo si deve registrare per l'operatività del Gestore del mercato. Il Gestore della rete, responsabile delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, è operativo dal 1° aprile 2000; l'Acquirente unico è stato costituito ma non è ancora operativo in quanto sono in corso di emanazione le direttive ministeriali. A quest'ultimo soggetto spetta il compito di

garantire la disponibilità della fornitura di energia per far fronte alla domanda di tutti i clienti vincolati o di quelli idonei che hanno scelto temporaneamente di non approvvigionarsi sul mercato libero. Il Gestore del mercato, che dovrebbe garantire la gestione economica del mercato tramite la competizione tra i produttori, è stato anch'esso costituito, ma non è ancora operativo in attesa del regolamento che dovrebbe disciplinare il funzionamento del mercato.

Nel corso del 2000, è proseguita poi l'attività di ridefinizione del ruolo dell'Enel S.p.A. volta a favorirne il ridimensionamento nel mercato elettrico in applicazione delle disposizioni del decreto Bersani. In base al decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nessun soggetto potrà produrre o importare direttamente o indirettamente più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Una disposizione che obbliga l'Enel a cedere entro la stessa data non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.

Costituite le tre società cui è stata attribuita la potenza da immettere sul mercato, con il decreto 25 gennaio 2000 sono state definite le modalità di vendita. Il D.P.C.M. 8 novembre 2000 ha poi modificato tali disposizioni prevedendo che il capitale sociale dei soggetti che partecipano alla trattativa per l'acquisto delle società non possa essere di proprietà di enti o imprese pubbliche in misura superiore al 30%.

In attesa della pubblicazione dei D.P.C.M. che disponevano il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di energia, l'Amministrazione ha curato gli adempimenti preparatori e preliminari al trasferimento della documentazione alle regioni e agli enti locali. Si è provveduto al censimento dei procedimenti in corso e dei procedimenti già definiti ed è stato avviato l'esame di tutti i fascicoli allo scopo di predisporre una scheda dei dati di cui si ritiene indispensabile il mantenimento di copia presso gli archivi dell'Amministrazione centrale. In contatto con le amministrazioni decentrate sono state studiate le diverse problematiche collegate all'attuazione del decentramento ed, in particolare, a quanto riguarda la ricerca e coltivazione di fluidi geotermici in terraferma e i provvedimenti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla occupazione di urgenza per i gasdotti non facenti parte della rete nazionale.

Per garantire un efficace meccanismo di ritorno delle informazioni necessarie per la redazione delle statistiche relative alla materia geotermica, il d.lgs. n. 112 del 1998 stabilisce che le autorità regionali provvedano a trasmettere al Ministero i dati che saranno comunicati dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione (va considerato inoltre che l'attività geotermica interessa quasi esclusivamente la Regione Toscana).

5.3 Attività estrattive manifatturiere ed edilizie (f.o. 4.4).

5.3.1 Attività estrattive riguardanti risorse minerali (f.o. 4.4.1).

Alla funzione obiettivo di quarto livello Pianificazione regolamentazione vigilanza e sostegno al settore minerario è stato attribuito uno stanziamento di 93,6 mld, che rappresenta poco più dell'1% del totale del Ministero.

La legge n. 752 del 1982, che è la principale normativa, prevede misure di sostegno per le attività minerarie attraverso la concessione di contributi ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree del territorio nazionale, dichiarate indiziate della presenza di minerali e idrocarburi. Il contributo, concesso nella misura massima del 70% delle spese, riguarda gli studi, i rilievi e i lavori di ricerca. L'articolo 17, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221 prevede la concessione di contributi per le spese sostenute per le attività di ricerca mineraria all'estero e di finanziamenti agevolati per la coltivazione o l'acquisizione di miniere all'estero. L'articolo 7, comma 1, della legge n. 140 del 1999 ha esteso la disciplina prevista per gli incentivi per la ricerca all'estero sostituendo ai contributi (di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 752 del 1982), i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Le nuove norme stabiliscono, altresì, che il rimborso delle somme erogate non sia dovuto in caso di esito negativo dei programmi di ricerca operativa.

Nel corso del 2000, a fronte dello stanziamento di 35 mld sono state istruite 24 domande di agevolazione di cui 15 pervenute nello stesso anno per una richiesta di contributi per circa 113 mld. Sono stati approvati 12 programmi per circa 33 mld di investimenti e 16,4 mld di contributi. Sono state completate le concessioni di ricerca di base finanziate nel periodo 1987/1993 che permetteranno di individuare, a norma della legge n.752 del 1982 quelle aree del territorio nazionale dove sarebbe opportuno proseguire con delle ricerche di carattere tattico. Per quanto riguarda i contributi per la ricerca all'estero ex articolo 17, nel corso del 2000 sono stati stornati 30 mld a fronte dei quali sono state valutate 10 domande di contributo per oltre 80 mld di investimento e un contributo di 56 mld. Sono stati approvati 6 programmi, per circa 38 mld di investimento ammissibile e circa 18 mld di contributi.

5.3.2 Attività manifatturiera (f.o. 4.4.2).

Nell'ambito delle attività manifatturiere, la regolamentazione e il sostegno del settore industriale è oggetto della classe di terzo livello qualificata "Attività manifatturiera". Si tratta della funzione che maggiormente caratterizza il Ministero dell'industria. Oltre 6.857 mld dei 9.313,8 stanziati nel 2000 si concentrano in questa funzione obiettivo. La funzione è esercitata dalla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e, per quanto si riferisce ai profili generali, alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività. E' questa la funzione che è stata più interessata dal processo di decentramento.

In base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione le risorse stanziate si ripartiscono tra gli obiettivi di quarto livello Pianificazione, regolazione e vigilanza all'industria manifatturiera (14,7 mld), Sostegno alle imprese manifatturiere (2.709,7 mld) e Sostegno alle imprese manifatturiere nelle aree depresse (4.132,8 mld).

5.3.2.1 Pianificazione regolazione vigilanza all'industria manifatturiera (f.o. 4.4.2.1).

Come previsto tra gli obiettivi dell'attività di analisi, funzionale alla pianificazione settoriale, sono proseguite le iniziative di studio e di ricognizione dei piani per la riconversione dei siti produttivi dismessi da imprese chimiche. Gli osservatori regionali e nazionali per il settore chimico hanno proseguito la loro attività. Obiettivo dell'attività dell'Osservatorio è la definizione e l'attuazione di politiche di intervento per il settore chimico in grado di migliorare la competitività sui mercati internazionali delle imprese italiane. Il metodo di lavoro scelto è basato su una intensa attività di concertazione sia tra i componenti dell'Osservatorio (rappresentanti delle confederazione di imprenditori e lavoratori, dei ministeri industria, ambiente, commercio estero, università e ricerca, sanità) che tra il livello centrale e quello locale. Tale attività ha consentito all'Osservatorio di diventare soggetto in grado di cogliere e di sintetizzare le diverse istanze espresse dal mondo produttivo e dai soggetti istituzionali. L'attività dell'Osservatorio si è concretizzata nel raggiungimento dell'accordo di programma sulla chimica nell'area di Porto Marghera, nell'impegno progettuale che ha condotto alla realizzazione di un progetto di sviluppo locale diretto a supportare i soggetti operanti sul territorio nella definizione di nuove strategie di sviluppo, in un progetto sperimentale finalizzato a promuovere la diffusione di innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese chimiche; in un progetto sulla certificazione ambientale.

Nella realizzazione del progetto sullo sviluppo locale, l'Osservatorio ha affiancato i soggetti locali dei territori in cui sono state individuate le maggiori potenzialità di crescita e di sviluppo per la chimica italiana nella definizione e nell'attuazione di nuove strategie di sviluppo. La concertazione tra osservatori locali e Osservatorio nazionale ha portato all'avvio e in alcuni casi al completamento di progetti che individuano gli ambiti settoriali da incentivare, gli interventi sull'ambiente esterno da promuovere (fabbisogni in materia di infrastrutture, servizi reali, servizi finanziari, formazione), le politiche di sviluppo da adottare e le azioni da

intraprendere per favorire localmente la nascita o il rafforzamento di sistemi integrati di imprese e per promuovere uno sviluppo competitivo ed ecocompatibile della chimica italiana.

Nell'ambito dell'Osservatorio siderurgico è stato diffuso il Piano Nazionale delle fonderie, che ha consentito di predisporre una serie di iniziative per la razionalizzazione del settore². Nel settore automobilistico e dei ciclomotori si è concluso nel novembre 2000 l'intervento previsto dalla legge n. 266 del 1997 (prorogato con la legge n. 140 del 1999) e quello disposto dalla legge n. 103 del 1997.

Nel settore tessile abbigliamento si sono definite le linee di un piano di razionalizzazione dell'intero sistema moda. Tra le numerose iniziative da sviluppare, risultano al momento già realizzate sia quelle sul "partenariato" tra distretti del Nord e del Sud, sia quelle per il Commercio elettronico. Per i settori dell'agroalimentare e della meccanica, sono in corso di avviamento le iniziative di confronto fra organizzazioni sindacali ed esperti, per pervenire all'individuazione di linee guida propedeutiche all'elaborazione di piani di razionalizzazione dei singoli comparti che dovranno essere sviluppati e in parte attuati nel corso del 2001.

Nel caso del settore aeronautico e delle tecnologie duali, il nuovo piano di settore di cui si prevedeva l'elaborazione non è stato predisposto. La conclusione di accordi preliminari per alleanze strategiche nel settore aeronautico con l'EADS e per l'ingresso italiano in programmi Airbus e l'avvio da parte della Commissione Europea di una analisi sulla applicazione della legge n. 808 del 1985 ai fini di verificarne la piena coerenza con la disciplina comunitaria hanno consigliato l'Amministrazione a rinviare il varo del nuovo piano di settore.

Nel 2000 non è stato ancora attivato l'intervento per il settore aerospaziale e elettronico a valere sulla legge n. 140 del 1999. E' mancata infatti l'approvazione del regolamento applicativo richiesto dalla stessa legge per rendere operative le misure previste. Predisposta già nel 1999 una prima proposta di regolamento, solo nel gennaio 2001 si è giunti ad una versione che, approvata preliminarmente dal Consiglio dei Ministri, è stata sottoposta all'esame del Consiglio di Stato.

Nell'ambito del monitoraggio sull'impatto sulle imprese industriali delle norme con particolare rilievo ambientale, è stato valutato l'impatto della direttiva dell'U.E dell'ottobre 2000 sulla fine vita veicoli che coinvolge l'intero settore automobilistico; le problematiche per il settore chimico del libro bianco sulle sostanze chimiche pubblicato nel febbraio 2001; gli effetti sull'industria nazionale della convenzione di Parigi per la dismissione delle armi chimiche.

In materia di artigianato e piccole e medie imprese, la Direzione per lo sviluppo produttivo e la competitività ha realizzato una ricognizione della legislazione statale per l'artigianato nel quinquennio 1996-2001 e ha aggiornato la ricognizione della legislazione sul settore emanata dalle Regioni. Progetti specifici sono stati varati per la informatizzazione della legislazione esistente in materia di artigianato artistico e per la promozione di forme di aggregazione fra piccole imprese in particolare nel settore dell'autotrasporto e delle produzioni di strumenti musicali. Nell'ambito del SIOE, istituito a valere sulla quota del 10% del Fondo Nazionale per l'Artigianato, sono stati promossi studi e ricerche nel comparto dell'artigianato affidate attraverso convenzioni del Ministero dell'industria a soggetti terzi (università e centri di ricerca). Sono stati costituiti 9 Osservatori regionali destinati a svolgere indagini congiunturali a carattere semestrale sul comparto artigiano. L'obiettivo è quello di verificare l'andamento

² In merito all'attività dell'Osservatorio per l'anno 1998 e 1999 si segnalano le delibere n. 10/2000 e n. 26/2001 della Sezione centrale di controllo. La delibera 10/2000 si sofferma sui risultati raggiunti dall'Amministrazione nella gestione degli indennizzi corrisposti alle imprese siderurgiche per la distruzione degli impianti e sugli adempimenti da porre in essere da parte dell'Osservatorio per la siderurgia per verificare i piani di reinvestimento delle imprese. Nella delibera 26/2001, che ha per oggetto l'indagine sul rendiconto per l'anno 1998 del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica – sezione "interventi industria siderurgica", si riporta quanto riferito dall'amministrazione in merito all'attività dell'Osservatorio nel 1999: questa si sarebbe concentrata sulla riconversione dei siti dimessi, sulle importazioni, sulla qualità e l'utilizzo del materiale declassato e su alcuni temi di interesse comunitario ed internazionale.

congiunturale delle imprese artigiane operanti nei diversi comparti economici al fine di guidare gli interventi di sostegno. Il modello congiunturale è stato redatto contando sul contributo dell'Istituto Tagliacarne e dell'Isae.

L'attività di regolazione prevista in base all'iter attuativo per la nuova normativa sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi approvata con il d.lgs. n. 270 del 1999, non è ancora completata. I tre regolamenti attuativi previsti non sono stati ancora emanati. Quello di competenza del Ministero dell'industria (gli altri due sono di iniziativa del Ministero della giustizia) e relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari, ottenuto ad inizio 2001 il concerto del Ministero della giustizia è in attesa del parere del Consiglio di Stato.

Il progetto di innovazione tecnologica ha permesso di fornire assistenza alle imprese per promuovere l'avvio di progetti di R&S, joint ventures o partenariati tecnologici. Il progetto ha interessato circa 70 piccole e medie imprese che hanno avviato progetti innovativi. In campo ambientale il progetto ha permesso la redazione di un manuale delle certificazioni ambientali e ha consentito di offrire ad alcune aziende assistenza tecnica per l'ottenimento della certificazione richiesta.

Riguardo all'ufficio brevetti si deve rilevare come, predisposto il regolamento per l'istituzione dell'Agenzia per la proprietà industriale prevista dal d.lgs. n. 300 del 1999 sia invece ancora alla fase di progettazione di massima il progetto di reingegnerizzazione del sistema di gestione approvato e finanziato dall'AIPA ed appaltato alla Siemens.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza va rilevato che a metà del 2000 è avvenuta la fusione per incorporazione della SPI in Sviluppo Italia che pertanto è subentrata nella realizzazione del programma originario e in quello di completamento della rete integrata dei Cisi/Bic. Il subentro ha comportato l'emanazione di un nuovo disciplinare relativo ai criteri di erogazione dei contributi. Nel corso dell'esercizio è stata versata la prima quota per la realizzazione del CISI Sardegna, di quello di Salerno e per quello di Avezzano, la seconda quota del contributo deliberato per il CISI di Salerno e quello di Cosenza. E' stato inoltre espresso parere favorevole alla proposta di localizzazione per il Bic Basilicata.

5.3.2.2 Sostegno alle imprese manifatturiere e sostegno alle imprese nelle aree depresse (f.o. 4.4.2.2 – f.o. 4.4.2.3).

L'esame per funzioni obiettivo ha consentito di rilevare come a queste due funzioni di quarto livello siano attribuiti circa 6.842 mld, oltre il 75% degli stanziamenti complessivi del Ministero. A queste funzioni sono da ricondurre anche l'80% dei residui di stanziamento accumulati nel 2000. Si tratta di un risultato particolarmente rilevante: i residui impegnabili rappresentano a fine esercizio oltre il 15% dello stanziamento iniziale.

Prima di approfondire l'analisi delle cause di un così elevato ammontare di residui è necessaria una precisazione. Come si è avuto più volte modo di precisare, l'analisi svolta dalla Corte in base ad una lettura del bilancio delle diverse amministrazioni per funzioni obiettivo si fonda su un esame dei singoli capitoli di bilancio. L'attribuzione di tali capitoli alle diverse funzioni (nel complesso o per quote) avviene con una ripartizione che viene comunicata e verificata con le amministrazioni. Solitamente si tratta di scomporre un singolo capitolo tra poche funzioni. Il risultato che si ottiene consente di avere una rappresentazione del peso dei diversi obiettivi ed una coerente scomposizione degli oneri generali. Va ricordato, tuttavia che le quote utilizzate per scomporre gli stanziamenti vengono impiegate per ripartire anche gli altri risultati contabili: impegni, pagamenti e residui risultano, pertanto, ripartiti con lo stesso peso, indipendentemente che sia stata riscontrata una minore o maggiore difficoltà di spesa o di impegno nei diversi obiettivi. Anche in questo caso, si tratta di una proxy che determina un "errore" di norma contenuto. Tale metodologia presenta forti limiti quando questa tecnica di stima viene applicata ad un capitolo di dimensioni rilevanti, come il 7800 a cui fa capo il Fondo unico per gli incentivi del Ministero dell'industria che si riferisce a diversi obiettivi e che,

soprattutto, raccoglie gli stanziamenti di numerose leggi di spesa. In questo caso, l'utilizzo delle quote di stanziamento per la ripartizione tra funzioni obiettivo e la loro applicazione a tutti i momenti contabili risulta aderente alla gestione solo se tutte le leggi di spesa hanno uno stesso "comportamento". Se come è invece accaduto nel 2000, difficoltà di funzionamento hanno inciso su alcuni strumenti piuttosto che su altri, si possono verificare alcune rilevanti distorsioni: il comportamento virtuoso (o vizioso) di una singola gestione viene ripartito tra tutti gli strumenti pro-quota, facendo perdere di significato a questa parte dell'analisi. E' il caso, ad esempio, degli interventi a sostegno delle imprese manifatturiere nelle aree depresse. In base alla tecnica delle quote fisse risulterebbero residui di stanziamento per circa il 12% dello stanziamento ottenuto nell'anno. L'osservazione dell'andamento effettivo della gestione aree depresse (all'interno del capitolo 7800) evidenzia invece residui di stanziamento in bilancio inferiore al 5%. Per ridurre al minimo i problemi interpretativi si è ritenuto pertanto opportuno inserire una analisi di dettaglio delle diverse gestioni in cui si distingue il capitolo 7800. Nella tavola che segue gli importi si riferiscono alle singole gestioni e non ricomprendono gli oneri di personale ripartiti invece nell'analisi per funzioni obiettivo. Nel commento, inoltre, si tiene conto, ove possibile, degli esiti degli interventi considerando anche i risultati evidenziati nelle contabilità speciali.

Tavola 2

Fondo unico per gli incentivi alle imprese (capitolo 7800)

(in miliardi)

Gestioni	Residui totali iniziali	Stanziamenti definitivi	Impegni effettivi	Pagamenti	Pagamenti su competenza	Pagamenti su residui	Residui (F)	Residui totali finali (1)
Commercio	860	957	823	837	569	268	128	967
Aeronautica	802	1.143	581	821	339	482	681	1.123
Ricerca e sviluppo	731	25	25	0	0	0	0	756
Ristrutturazione	502	374	368	193	54	139	26	644
Minerario	375	101	62	78	24	54	34	393
Aree depresse	3.450	4.919	4.702	3.615	1.364	2.251	217	4.753
Imprenditoria femminile	0	320	320	320	320	0	0	0
Altri interventi	423	271	273	95	43	52	12	595
Totale	7.142	8.110	7.156	5.959	2.713	3.246	1.099	9.232

(1) Il dato è al lordo di 117,7 mld perenti

La crescita dei residui (in bilancio e nelle contabilità speciali) è strettamente connessa alle difficoltà operative incontrate da alcune leggi. Tra queste la legge n. 215 del 1992 che, come ricordato in precedenza, ha lo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese dirette da donne nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi. Alle risorse destinate per il 2000 (300 mld) si sono aggiunte ai 20 mld già disponibili per il 2000. Il ritardo con cui (d.P.R. 28 luglio 2000, n. 314) si è proceduto ad una revisione sostanziale della disciplina dell'intervento, per adeguarne gli strumenti alle esigenze emerse dall'esperienza applicativa e dare attuazione ai criteri generali in materia di strumenti di sostegno pubblico alle imprese di cui al d.lgs. n. 123/1998, ha fatto slittare i tempi di avvio del bando per il 2000. I fondi 2000 sono stati impegnati così solo a partire dalla fine